

N. 167.892 Rep.

N. 51.574 Fasc.

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Repubblica Italiana

L'anno 2025 (duemilaventicinque), addì 7 (sette) del mese di maggio.

In San Vito al Tagliamento, nel mio studio in Via Pascatti n.21.

Avanti a me dott. Giovanni Pascatti, notaio in San Vito al Tagliamento, iscritto presso il Collegio Notarile di Pordenone, è comparso:

BIT Ing. STEFANO, nato a Sacile (PN) il 24 marzo 1978, domiciliato per la carica presso la Società di cui in appresso, il quale interviene nella sua qualità di Consigliere della Società:

"AMBIENTE SERVIZI S.P.A." con sede in San Vito al Tagliamento (PN), Via Clauzetto n. 15 - Zona Industr. Ponte Rosso, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Pordenone-Udine e Numero Codice Fiscale 01434200935 capitale sociale Euro 2.356.684,00 (duemilionitrecentocinquantaseimilaseicentoottantaquattro virgola zero zero) interamente versato suddiviso in n. 2.356.684 (duemilionitrecentocinquantaseimilaseicentoottantaquattro) azioni ordinarie del valore di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

Detto comparante della cui identità personale sono certo io notaio, mi richiede di redigere il Verbale dell'Assemblea straordinaria della suindicata Società che si dà atto essersi tenuta alla presenza di me notaio il giorno 30.04.2025 dalle ore 16.45 (sedici e quarantacinque) alle ore 17 (diciassette) presso la Sala Consigliare del Palazzo Municipale di San Vito al Tagliamento.

A tal fine, il comparante assumendo la presidenza dell'assemblea, su unanime designazione della stessa, dà atto:

- che oltre ad esso Consigliere erano presenti personalmente i Consiglieri Signori Tomè Franca, Raggi Giovanni e Carniello Giulia, mentre risultava assente il Presidente del Consiglio di Amministrazione Mascherin Renato;

- che erano presenti personalmente, rappresentati in forza di regolari deleghe depositate presso la Società e collegati a mezzo video conferenza n. 21 (ventuno) azionisti aventi diritto di voto e precisamente:

- * presenti personalmente n. 12 (dodici),
- * presenti per delega n. 6 (sei),
- * a mezzo video conferenza in proprio n. 1 (uno),
- * a mezzo video conferenza per delega n. 2 (due),

su numero 28 (ventotto) azionisti iscritti nel Registro delle Imprese, rappresentati in proprio o per delega il 98,84% (novantotto virgola ottantaquattro per cento) del capitale sociale così come risulta dal foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- che pertanto era stato raggiunto il quorum previsto dall'

Registrato:

In PORDENONE

il 08/05/2025

al Nr. 6318 1T

esatti € 200,00

art. 13 dello statuto sociale;

- che gli azionisti presenti risultavano regolarmente iscritti nel Registro Imprese ed avevano diritto di voto;

- che per il Collegio Sindacale assistevano i Signori:

* Scaglia Dott. Davide - Presidente

* Galante Rag. Lorenzo - Sindaco

* Santini Dott.ssa Isabella Antonia - Sindaca - collegata a mezzo video conferenza;

- che l'Assemblea risultava regolarmente convocata per quel giorno e luogo per le ore 15.30 (quindici e trenta), in conformità all'art. 10 dello statuto sociale, con comunicazione inviata a ciascun azionista, amministratore e sindaco in data 22 (ventidue) aprile 2025 (duemilaventicinque) per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. modifiche allo statuto societario di AMBIENTE SERVIZI S.P.A. delibere inerenti e conseguenti;

- che l'avviso di convocazione prevedeva che l'Assemblea si poteva svolgere anche in video conferenza;

- che il Presidente ha accertato l'identità e la legittimazione ad intervenire ai predetti azionisti e consiglieri;

- che pertanto l'assemblea era validamente costituita ed idonea a deliberare in merito al proposto ordine del giorno.

Prendeva la parola il Presidente il quale dichiarava aperta l'Assemblea e, prendendo a trattare l'argomento posto all'ordine del giorno, avvalendosi anche della collaborazione del Responsabile finanza, bilancio, amministrativo Signor Scandolo Girardo Gianluca nonché di supporti visivi, proponeva all'Assemblea stessa di approvare alcune modifiche agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8bis, 10, 11, 12, 13, 14, 14bis, 15, 16, 17, 18, 18bis, 18ter, 20bis, 22, 22bis, 26, 27 e 28 e ne illustrava le modifiche più significative, precisando inoltre che lo statuto oggi in approvazione è già stato precedentemente trasmesso ed approvato dai rispettivi Consigli Comunali.

Così esposta ed esaminata la proposta del Presidente e nessuno avendo chiesto la parola, veniva messa ai voti, e l'Assemblea nel confermare che lo statuto sottoposto ad approvazione è già stato approvato dai comuni azionisti, dopo prova e controprova, all'unanimità deliberava di approvare i seguenti nuovi testi degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8bis, 10, 11, 12, 13, 14, 14bis, 15, 16, 17, 18, 18bis, 18ter, 20bis, 22, 22bis, 26, 27 e 28 dello statuto sociale, che risultano essere pertanto i seguenti:

"Articolo 1

Denominazione

1. È costituita una società per azioni denominata "**AMBIENTE SERVIZI S.P.A.**". La società è a totale capitale pubblico ed opera secondo il modello in house providing stabilito dall'ordinamento interno e comunitario.

Articolo 2

Sede

1. La società ha sede in San Vito al Tagliamento (PN).
2. Potranno essere costituite sedi secondarie, filiali o uffici di rappresentanza in Italia e all'estero, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Articolo 3

Oggetto sociale

1. La società ha per oggetto, ai sensi degli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, lo svolgimento delle attività come di seguito specificate:

- a) la gestione della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, anche assimilabili, speciali, pericolosi e tossico - nocivi;
- b) la gestione della raccolta differenziata dei rifiuti e la loro commercializzazione, recupero e riutilizzo;
- c) la promozione e/o la realizzazione e/o la gestione di servizi, impianti, processi industriali e tecnologici inerenti lo smaltimento e il trattamento di rifiuti di origine urbana e/o industriale;
- d) la promozione, coordinazione ed attuazione di interventi e servizi per la tutela, la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente, del suolo e del sottosuolo, nonché la manutenzione di spazi ed aree verdi;
- e) la progettazione, la costruzione, la gestione di acquedotti, centri di approvvigionamento idrico, fognature, collettori fognari ed impianti di depurazione, nonché impianti di riutilizzo dell'acqua;
- f) la promozione ed attuazione di interventi e servizi per la gestione amministrativa e tecnica degli enti locali;
- g) il servizio di distribuzione del gas e dell'intero ciclo delle risorse energetiche, comprese la produzione e la gestione del calore;
- h) la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, anche da fonti secondarie e rinnovabili, nonché i servizi di illuminazione pubblica e la gestione dei semafori;
- i) la costruzione e la gestione di reti telematiche e di telecomunicazione, di impianti tecnici relativi ad edifici pubblici e privati, nonché la produzione di beni e di servizi nel settore informatico;
- l) autotrasporti di cose per conto terzi;
- m) gestione reti ed infrastrutture ferroviarie: gestione del servizio di interscambio gomma-rotai e di movimentazione, presa in consegna merci e vagoni ferroviari;
- n) servizi cimiteriali: manutenzione delle aree e degli impianti dei cimiteri, progettazione, costruzione e gestione di cimiteri, tombe, loculi, manufatti ed impianti di cremazione;
- o) gestione pubbliche affissioni;
- p) gestione calore negli immobili appartenenti agli enti locali o da questi utilizzati a qualsiasi titolo;
- q) servizi di tariffazione e riscossione;
- r) attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei

tributi comunali e delle altre entrate patrimoniali;

s) attività di promozione, comunicazione e marketing dirette ai cittadini ed alle attività produttive;

t) servizi di gestione del verde pubblico, di parchi e giardini, di serre e vivai, di alberature, compresi gli interventi e i servizi di manutenzione straordinaria o migliorativa;

u) gestione della segnaletica stradale;

v) ogni altro servizio pubblico il cui affidamento sia consentito dalla legge.

2. La società svolge le attività sopra elencate nei limiti e con le modalità ammessi dall'ordinamento con riferimento al modello della società *in house providing*.

3. Oltre l'ottanta per cento del fatturato totale della società deve derivare, in conformità all'art. 16, comma 3 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dallo svolgimento di compiti ad essa affidati dagli Enti locali soci o comunque dallo svolgimento di attività, sempre in forza di incarichi ricevuti dagli Enti locali soci, con le collettività, cittadini ed utenti, rappresentate dai predetti Enti locali e nel territorio di riferimento di questi ultimi.

4. Al fine di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società e comunque per un importo non superiore al venti per cento del fatturato totale della società, Ambiente Servizi S.p.a. potrà realizzare e gestire le attività di cui al presente oggetto sociale direttamente, per conto, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma, anche su richiesta di terzi, siano essi enti pubblici o privati, anche non soci.

5. Nei limiti e con le modalità consentite dal presente statuto e dall'ordinamento con riferimento al modello *house providing*, la società può:

a) svolgere le attività rientranti nell'oggetto sociale anche tramite società da essa controllate ovvero ricorrendo ad appalti a terzi;

b) compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, ivi compresa la contrazione di mutui anche ipotecari, ritenute necessarie od utili al raggiungimento dell'oggetto sociale;

c) assumere o cedere, direttamente e indirettamente, partecipazioni e interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni e comunque in altri soggetti giuridici aventi oggetto o finalità eguali, simili, complementari, accessorie, strumentali o affini ai propri, nonché costituire o liquidare i soggetti predetti;

d) concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali, e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni proprie o di terzi.

6. Resta esclusa l'attività finanziaria rivolta al pubblico sotto qualsiasi forma ai sensi delle vigenti normative di Leg-

ge.

7. La società provvede ai lavori, servizi e forniture comunque connessi allo svolgimento dei servizi pubblici svolti in affidamento diretto, secondo le norme e i principi specificamente applicabili alle società *in house providing*.

Articolo 4

Durata

1. La società ha durata fino al 1° (primo) gennaio 2035 (duemilatrentacinque) e potrà essere sciolta anticipatamente rispetto alla scadenza, ovvero prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Articolo 5

Capitale sociale

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 2.356.684,00 (duemilioneitrecentocinquantaseimilaseicentoottantaquattro virgola zero zero) suddiviso in n. 2.356.684 (duemilioneitrecentocinquantaseimilaseicentoottantaquattro) azioni del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna.

2. La Società è a totale capitale pubblico e non è ammessa la partecipazione di soggetti privati. Ogni atto di trasferimento della partecipazione sociale a favore di soggetti privati è nullo di pieno diritto e comunque radicalmente inefficace nei confronti della Società. Per trasferimento si intende qualsiasi negozio anche unilaterale, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena o la nuda proprietà o l'usufrutto delle quote di partecipazione o dei diritti di sottoscrizione. La quota di capitale pubblico non può mai essere inferiore al 100% (cento per cento) del capitale sociale per tutta la durata della società.

3. I soci pubblici sono esclusivamente gli enti locali di cui all' art. 2, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4. L'acquisto della qualità di socio comporta l'accettazione incondizionata dei meccanismi di controllo analogo come disciplinati dal presente statuto e dalla convenzione intercomunale di cui all'art. 18-ter, comma 1 del presente statuto.

5. Ciascun Ente Pubblico Territoriale socio non può risultare titolare di una quota del capitale superiore al rapporto tra la popolazione rappresentata alla data di ingresso nella compagine sociale e la popolazione rappresentata dall'intera compagine sociale alla stessa data, così come risultanti dall'ultimo censimento anteriore all'ingresso.

6. In ogni caso nessun soggetto, per qualsiasi motivo, può risultare titolare di una quota del capitale superiore al 15% (quindici per cento).

Articolo 6

Variazioni del capitale sociale

1. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'assemblea straordinaria, con le modalità e nei termini da questa stabiliti, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 5 e dall'articolo 8

del presente statuto.

2. Nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia, il capitale sociale potrà essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle altre azioni già in circolazione.

3. In sede di aumento del capitale sociale gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente possedute così come rilevabile dal libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale.

4. Qualora l'interesse della Società lo esiga e comunque nei casi in cui è prevista l'adesione di nuovi Enti locali alla convenzione intercomunale di cui all'art. 18-ter del presente statuto, il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione, potrà essere escluso o limitato con deliberazione adottata dall'assemblea straordinaria, previa delibera dell'Assemblea di coordinamento intercomunale di cui al successivo art. 18-ter.

Articolo 7

Azioni

1. Le azioni ordinarie sono nominative e indivisibili. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

Articolo 8

Trasferimenti delle azioni e prelazione

1. Nel rispetto di quanto stabilito dai precedenti art. 5 e art. 6, comma quattro, il socio che intende trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni o diritti di opzione dovrà prima offrirli agli altri soci i quali hanno diritto di acquistarli, con preferenza rispetto ai terzi, in proporzione alle azioni da loro già possedute. In tale caso, il socio deve comunicare all'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata, la volontà di trasferire le proprie azioni o diritti di opzione, ed entro i successivi 30 (trenta) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, l'organo amministrativo deve darne, a sua volta e sempre con lettera raccomandata, contestuale comunicazione agli altri soci. I soci che intendono concorrere all'acquisto delle azioni o dei diritti di opzione offerti in prelazione devono comunicare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, tale loro volontà all'organo amministrativo e al socio cedente entro 30 (trenta) giorni da quello in cui hanno ricevuto la comunicazione di cui al comma che precede. Scaduto tale ultimo termine senza che gli altri soci abbiano manifestato la loro volontà di acquistare, il socio può trasferire le sue azioni o diritti di opzione a terzi.

2. Qualora più soci abbiano manifestato la volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti in prelazione, gli stessi saranno ripartiti in proporzione al numero di azioni già possedute. La differenza non ripartibile sarà invece assegnata mediante sorteggio. L'efficacia, nei confronti della società, dei trasferimenti delle azioni e dei diritti di op-

zione è comunque subordinata all'accertamento, da parte dell'organo amministrativo, delle condizioni previste dai commi secondo, terzo, quarto dell'articolo 5 del presente statuto.

3. È fatto divieto d'iscrizione nel libro dei Soci ed è inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di azioni o di diritti di opzione effettuato in violazione delle previsioni di cui ai precedenti commi e comunque ogni operazione compiuta in violazione di quanto stabilito dai precedenti art. 5 e art. 6, comma 4 del presente statuto.

Articolo 8 bis

Recesso

1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

b) la trasformazione della società;

c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

2. Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine e l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

3. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata. La raccomandata deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

4. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

5. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

6. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.

7. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

8. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

9. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso sulla base degli elementi dell'attivo e del passivo iscritti in bilancio senza tener conto di alcuna rettifica. Il valore di liquidazione è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. A tal fine un prospetto di valutazione deve essere depositato presso la sede della società a cura dell'organo amministrativo e ciascun socio ha diritto di prenderne visione e ottenerne copia.

10. Nel rispetto di quanto stabilito dai precedenti art. 5 e art. 6, comma 4, l'organo amministrativo offre in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. In caso di emissione ai sensi dell'art. 2420 bis c.c. di obbligazioni convertibili, che dovranno essere necessariamente collocate presso enti pubblici locali, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci sulla base del rapporto di cambio.

11. L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro 15 (quindici) giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a 30 (trenta) giorni e non superiore a 90 (novanta) giorni dal deposito dell'offerta.

12. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptrate. Le azioni rimaste inoptrate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi, fermi restando i limiti di cui all'art. 5 e 8 del presente statuto. In caso di mancato collocamento entro 30 (trenta) giorni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato a norma dell'art. 2357 del c.c.

Articolo 10

Assemblee

1. L'Assemblea delibera sulle materie ad esse assegnate dalla legge e dal presente statuto ed è la sede nella quale gli enti locali soci esercitano congiuntamente il controllo analogo a quella da essi esercitato sui propri servizi interni, recependo all'interno della società gli indirizzi vincolanti formulati dall'Assemblea di coordinamento intercomunale di cui al successivo art. 18-ter.

2. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti.

3. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, in via ordinaria o straordinaria, con avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, quali la raccomandata con avviso di ricevimento, la posta elettronica certificata (PEC), il fax o altro mezzo idoneo allo scopo. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica certificata o ad altro mezzo idoneo allo scopo, gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica certificata e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati per iscritto dai soci medesimi.

4. In ogni caso l'assemblea potrà essere convocata anche mediante pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. L'avviso deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

5. Di norma l'assemblea si riunisce presso la sede della società, ma può riunirsi in luogo diverso, purché nel territorio nazionale. Saranno valide anche le assemblee tenute tramite tele e/o video conferenza; in tale ipotesi dovrà essere assicurato il diritto di intervento nella discussione a tutti i partecipanti nonché la possibilità della loro identificazione da parte di colui che sarà chiamato a presiedere l'assemblea. In questi casi l'assemblea si reputa tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario. Della modalità di partecipazione prescelta dovrà essere dato atto nel verbale dell'assemblea.

6. In mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo; tuttavia, in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In ogni caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Articolo 11

Legittimazione alla partecipazione alle assemblee e alla votazione

1. Il diritto di intervento alle assemblee spetta agli azionisti e viene esercitato con l'osservanza di quanto dispongono gli articoli 2370 e 2372 del Codice civile.

2. I soci partecipano alle assemblee mediante il loro rappresentante legale o mediante suo delegato appartenente alla medesima Amministrazione. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti o a membri degli organi di controllo o amministrativo della società o delle società controllate e negli altri casi in cui sussiste un divieto ai sensi di legge.

3. I soci hanno diritto di voto in misura pari al valore della

propria partecipazione.

Articolo 12

Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano. È inoltre convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale a condizione che nella richiesta siano indicati gli argomenti da trattare.
2. L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta.
3. L'assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti. Essa delibera a norma di legge.
4. Resta ferma la vincolatività delle deliberazioni dell'Assemblea di coordinamento intercomunale di cui all'art. 18-ter del presente statuto.

Articolo 13

Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, e su quant'altro previsto dalla legge. Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.
2. Resta ferma la vincolatività delle deliberazioni dell'Assemblea di coordinamento intercomunale di cui all'art. 18-ter del presente statuto.

Articolo 14

Funzionamento dell'assemblea e computo dei quorum

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, le cui funzioni sono svolte dall'amministratore unico ovvero dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona designata ai sensi dell'art. 2371 cod. civ..
2. Il presidente è assistito da un segretario designato dagli intervenuti, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un notaio ai sensi di legge.
3. È compito del presidente dell'assemblea verificare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dei lavori, accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Qualora la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno non sia stata esaurita, il presidente può disporre

la continuazione della riunione assembleare entro i successivi cinque giorni.

4. Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'Assemblea. Si considerano presenti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal Presidente.

5. Le azioni proprie sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

Articolo 14 bis

Voto per corrispondenza

1. È ammesso il voto per corrispondenza:

a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;

b) l'organo sociale o il Tribunale che convocano l'assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera di nomina del Presidente e dei componenti dell'organo amministrativo, per la delibera di approvazione del bilancio e per la delibera sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;

c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano adempiuto alle formalità di legge che disciplinano l'intervento in assemblea e abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;

d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;

e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possono richiedere e ottenere la scheda per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;

f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:
- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;
- al momento dell'espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;

g) per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto può preventivamente manifestare la propria volontà, scegliendo fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresse dall'organo amministrativo o da altro azionista;

h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;

i) nel caso di voto espresso per corrispondenza l'organo amministrativo deve disporre un adeguato sistema di comunicazione

delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti

Articolo 15

Organo amministrativo

1. La società è amministrata da un amministratore unico. Nel rispetto ed in attuazione di quanto stabilito dall'art. 11, comma 3 del d.lgs. n. 175/2016, l'Assemblea, sulla base degli indirizzi formulati dall'Assemblea di coordinamento intercomunale di cui all'art. 18-ter del presente statuto, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri. Il numero dei membri del consiglio di amministrazione è fissato dall'Assemblea sulla base degli indirizzi formulati dall'Assemblea di coordinamento intercomunale di cui all'art. 18-ter del presente statuto.

2. I componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia fissati con il D.P.C.M. di cui all'art. 11, comma 1 del d.lgs. n. 175/2016 o da altre disposizioni specificamente applicabili.

3. Ai fini dell'esercizio congiunto del controllo analogo sulla società, l'amministratore unico ovvero il consiglio di amministrazione, ove previsto, viene nominato dall'assemblea dei soci sulla base di preve designazioni effettuate dagli enti locali soci in sede di Assemblea di coordinamento intercomunale di cui all'art. 18-ter del presente statuto. Le nomine devono essere effettuate in modo da garantire l'equilibrata rappresentanza di tutti gli enti locali soci in osservanza di quanto stabilisce l'art. 17, par. 3, lett. i) della direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione e nel rispetto delle norme sull'equilibrio di genere.

4. Gli amministratori sono revocabili, in qualunque tempo, dall'assemblea, sulla base degli indirizzi formulati dall'Assemblea di coordinamento intercomunale di cui all'art. 18-ter del presente statuto.

5. Ai fini della nomina degli amministratori si osservano le norme specificatamente applicabili ai componenti dell'organo amministrativo di una società in house providing e tra l'altro, finché vigenti, l'art. 11 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, l'art. 4, comma 4 secondo periodo e l'art. 5, comma 9 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, il D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251, il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'art. 6 del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201.

6. I membri del Consiglio di amministrazione hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dalla carica. Se la decadenza riguarda il Presidente del Consiglio di amministrazione, la comunicazione va resa al Vice Presidente, ove nominato, e al Presidente del Collegio sindacale. Se la causa di decadenza riguarda l'amministratore unico la comunicazione va

resa al Presidente del Collegio sindacale.

7. I componenti dell'organo amministrativo rimangono in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina. Non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

8. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, la loro sostituzione compete all'assemblea, sulla base delle designazioni effettuate dagli enti locali soci in sede di Assemblea di coordinamento intercomunale di cui all'art. 18-ter del presente statuto. Gli amministratori nominati in sostituzione scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

9. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un vicepresidente esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento. Al vicepresidente non spettano compensi aggiuntivi.

10. L'organo amministrativo può nominare, anche tra persone estranee ad esso, un segretario verbalizzante che deve essere preferibilmente un dipendente della società.

Articolo 16

Compenso agli amministratori

1. L'Assemblea determina, in base alla legge e nel rispetto dell' art. 11, comma 6 del d.lgs. n. 175/2016, la remunerazione dell'amministratore unico e dei componenti del consiglio di amministrazione. Ad essi spetta altresì il rimborso per le spese documentate e strettamente connesse alla carica e comunque in quanto consentite dall'ordinamento.

Articolo 17

Funzionamento del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione, ove previsto, è convocato presso la sede sociale o altrove purchè nel territorio degli Enti locali soci, mediante apposito avviso, con periodicità almeno trimestrale e tutte le volte che il Presidente o il Collegio sindacale lo ritengano necessario.

2. Il consiglio di amministrazione deve essere altresì convocato quando ne facciano richiesta scritta almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti, che indichino per iscritto le materie da trattare.

3. La convocazione è fatta dal Presidente mediante lettera raccomandata, fax, telegramma, posta elettronica o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell' avvenuta ricezione, recante luogo, giorno ed ora dell'adunanza e l'indicazione degli argomenti da discutere, da spediti non oltre il quinto giorno precedente la riunione e, nei casi di urgenza, non oltre il giorno precedente a quello fissato per le riunioni, al domicilio di ciascuno dei Consiglieri. Gli avvisi di convocazione dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati

espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita notazione riportata nel libro dei verbali degli amministratori.

4. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto d'interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

5. Il consiglio è validamente riunito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci effettivi.

6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute per tele o video conferenza; in tale ipotesi dovrà essere assicurato il diritto di intervento nella discussione a tutti i Consiglieri, nonché la possibilità della loro identificazione da parte di colui che sarà chiamato a presiedere il Consiglio; il Segretario deve trovarsi nello stesso luogo ove si trova il Presidente.

Articolo 18

Poteri dell'organo amministrativo

1. L'organo amministrativo è investito dei poteri per la gestione della società ed al riguardo, nel rispetto ed in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi fissati dagli enti locali soci in sede Assemblea societaria e in sede di Assemblea di coordinamento intercomunale di cui al successivo art. 18-ter, ha facoltà di compiere tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale che non rientrino nelle competenze che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

2. L'organo amministrativo approva annualmente una relazione sul generale andamento della gestione societaria e sulla sua prevedibile evoluzione; sulle operazioni societarie di maggiore rilievo e sulla gestione delle attività affidate alla società, con particolare riferimento ai costi di gestione sostenuti e al raggiungimento degli obiettivi prefissati. L'organo amministrativo trasmette la relazione all'Assemblea dei soci e all'Assemblea di coordinamento intercomunale di cui all'art. 18-ter.

Articolo 18 bis

Modalità e sedi dell'esercizio del controllo analogo congiunto

1. Gli enti locali soci, in conformità agli artt. 2, comma 1, lett. d) e 16 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, esercitano congiuntamente, nei confronti di Ambiente Servizi s.p.a. il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi interni con le modalità stabilite dal presente statuto e, in particolare, a mezzo dell'Assemblea della società e a mezzo dell'Assemblea di coordinamento intercomunale di cui all'art. 18-ter del presente statuto.

2. L'assemblea societaria, che esercita i compiti attribuiti dal codice civile e dal presente statuto concorre, per quanto

di specifica competenza, al controllo analogo congiunto in virtù delle maggioranze qualificate indicate dal presente statuto.

3. Gli enti locali soci esercitano congiuntamente il controllo analogo mediante l'Assemblea di coordinamento intercomunale disciplinata dal successivo art. 18-ter che fornisce gli indirizzi vincolanti agli organi sociali e verifica l'attuazione degli obiettivi, esercitando un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società.

4. L'esercizio del controllo analogo nei confronti della società avviene nel rispetto dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti come definita dall' "Autorità Unica per i servizi idrici e i rifiuti" (AUSIR), quale ente di governo dell'ambito ai sensi e per gli effetti della legge reg. 15 aprile 2016, n. 5.

Articolo 18 ter

Assemblea di coordinamento intercomunale

1. Gli enti locali soci, a mezzo di apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, costituiscono l'Assemblea di coordinamento intercomunale e ne disciplinano il funzionamento.

2. L'Assemblea di coordinamento intercomunale non costituisce organo della società ed esercita le specifiche funzioni di controllo analogo spettanti ai soci.

3. L'Assemblea di coordinamento intercomunale, in particolare:

a) può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri; designa il soggetto che ricoprirà la carica di amministratore unico, ovvero in caso di consiglio di amministrazione, designa i componenti dell'organo amministrativo della società e può disporre la revoca;

b) designa i componenti del Collegio sindacale della società e può disporre la revoca;

c) approva il piano industriale, i documenti programmatici e strategici e, preventivamente rispetto all'assemblea dei soci, i bilanci di esercizio;

d) si esprime preventivamente sugli oggetti in ordine ai quali verrà chiamata a deliberare l'assemblea straordinaria della società;

e) riceve dall'organo amministrativo la relazione di cui al comma 2 dell'art. 18 del presente statuto;

f) verifica annualmente lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai documenti programmatici e strategici della società, attuando in tal modo il controllo sull'attività della società;

g) all'esito della verifica di cui alla precedente lettera, può richiedere che venga convocata l'assemblea societaria affinché assuma le iniziative necessarie al fine di ottenere il rispetto degli indirizzi forniti dai soci nell'esercizio del

controllo analogo;

h) fermo restando le competenze delle autorità di regolazione e degli enti di governo dell'ambito, elabora e approva gli schemi tipo dei contratti di servizio, in base ai quali Ambiente Servizi svolge le attività ad essa affidate dagli enti locali soci;

i) si esprime sulla richiesta di adesione alla convenzione di cui al precedente comma 1 da parte di nuovi enti locali che divengano soci di Ambiente Servizi s.p.a.;

l) esercita le ulteriori competenze previste dal presente statuto e dalla convenzione di cui al comma 1.

4. Le designazioni di cui al precedente comma 3, lett. a) e b) vengono effettuate in modo da garantire l'equilibrata rappresentanza di tutti gli enti locali soci in osservanza di quanto stabilisce l'art. 17, par. 3, lett. i) della direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione e nel rispetto delle norme sull'equilibrio di genere

5. L'Assemblea di coordinamento intercomunale ha diritto di richiedere alla società i documenti e le informazioni necessari nonché l'audizione dell'organo amministrativo, del Collegio sindacale, del Revisore e del Direttore Generale.

6. Gli organi societari sono tenuti, per quanto di rispettiva competenza, a recepire le deliberazioni dell'Assemblea di coordinamento intercomunale.

7. L'Assemblea di coordinamento intercomunale, ove ritenga che la società non abbia eseguito o non stia operando in conformità agli indirizzi formulati dalla stessa Assemblea di coordinamento, può richiedere l'immediata convocazione dell'assemblea societaria affinché adottati i provvedimenti necessari per assicurare la conformità ai predetti indirizzi e comunque l'Assemblea di coordinamento intercomunale può richiedere il ritiro degli atti non conformi alle deliberazioni da esso assunte.

Articolo 20 bis

Sostituzione degli amministratori

1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, la loro sostituzione compete all'assemblea, sulla base delle designazioni effettuate dagli enti locali soci in sede di Assemblea di coordinamento intercomunale di cui all'art. 18-ter del presente statuto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Gli amministratori nominati in sostituzione scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

2. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 22

Collegio sindacale

1. Il collegio sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, sulla base delle designazioni dell'Assemblea di coordinamento intercomunale di cui all'art. 18-ter determinandone il compenso in conformità alla legge. Nella nomina dei componenti del Collegio sindacale si osservano le norme specificamente applicabili alle società in house e in tema di equilibrio di genere.

2. I sindaci restano in carica 3 (tre) esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

3. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici. In tal caso devono svolgersi con modalità tali che tutti coloro che partecipano possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente le proprie opinioni e il proprio voto. In ogni caso le modalità di svolgimento non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.

Il Collegio Sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro indicato nel n. 5 dell'articolo 2421 c.c.

Restano ferme le eventuali norme sulla composizione ed i compensi dei componenti dei collegi sindacali specificamente applicabili a società come Ambiente Servizi S.p.a. Al collegio sindacale possono essere attribuite le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al D.Lgs. 231/2001.

Articolo 22 bis

Revisione legale dei conti

In osservanza di quanto previsto dall'art. 3, comma 2 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, la società, con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria dei soci, sentito il collegio sindacale, incarica della revisione legale dei conti, un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro a norma dell'art. 2409 bis, primo comma, c.c., determinandone il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di 3 (tre) esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Articolo 26

Scioglimento

1. Nel caso di scioglimento della società per le cause previste dalla legge, l'assemblea se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio e chi ha la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 27

Foro competente

1. Per qualsiasi controversia di natura giudiziaria che sorga in dipendenza di affari sociali e/o dalla interpretazione o esecuzione del presente statuto il Foro competente è quello del luogo in cui è posta la sede legale della società.

Articolo 28

Disposizioni generali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia di società nonché alle disposizioni del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e quelle specificamente riferite alle società in house providing come Ambiente Servizi S.p.a.."

A questo punto il Presidente, nessun altro avendo preso la parola, mi consegnava il nuovo testo dello Statuto Sociale che, integrato con le modifiche di cui sopra, si allega al presente Verbale sotto la lettera "B", onde ne formi parte integrante e sostanziale, dispensandomi il comparente dal darne lettura.

L'Assemblea infine conferisce mandato con i più ampi poteri al Consigliere per l'attuazione della presente delibera.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'assemblea si chiudeva alle ore 17 (diciassette).

Fatto e da me ricevuto il presente atto parte dattiloscritto da persona di mia fiducia e parte scritto di mio pugno su diciotto pagine di nove fogli, letto, da me notaio al comparente il quale lo ha approvato, confermato e sottoscritto alle ore 12,20 (dodici e venti)

F.to Stefano Bit

F.to Giovanni Pascatti

Socio	Azioni	%	presenti	assenti	online	Sindaco	Delegato
AMBIENTE SERVIZI SPA	265.317	11,26%	X				Stefano Bit
ARBA	16.000	0,68%		X			
AZZANO DECIMO	215.028	9,12%	X			Massimo Piccini	
BRUGNERA	115.300	4,89%	X			Renzo Dolfi	
CASARSA DELLA DELIZIA	161.075	6,84%	X			Claudio Colussi	
CASTELNOVO DEL FRIULI	2.118	0,09%		X			
CAVASSO NUOVO	143	0,01%		X			
CHIONS	90.504	3,84%	X		X	Lorena Doro	
CORDOVADO	50.336	2,14%	X				Paolo Marzin
FIUME VENETO	203.584	8,64%	X				Michele Cieol
FONTANAFREDDA	26.000	1,10%	X		X		Elisa Baviera
LIGNANO SABBADORO	2.433	0,10%	X		X		Manuel Massimiliano La Placa
MORSANO AL TAGLIAMENTO	55.803	2,37%	X				
PASIANO DI PORDENONE	150.442	6,38%	X				Loris Canton
PINZANO AL TAGLIAMENTO	3.000	0,13%		X			
POLCENIGO	5.000	0,21%		X			
PORCIA	5.000	0,21%	X				
PRAVISDOMINI	64.239	2,73%	X				Riccardo Turchet
SACILE	185.000	7,85%	X				
SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	7.812	0,33%	X				
SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	33.348	1,42%	X				
SAN VITO AL TAGLIAMENTO	341.781	14,50%	X				
SESTO AL REGHENA	107.653	4,57%	X				
SPILIMBERGO	12.690	0,54%	X				
TRAVESIO	1.000	0,04%		X			
VAJONT	170	0,01%		X			
VALVASONE ARZENE	79.210	3,36%	X				
ZOPPOLA	156.698	6,65%	X				
Totali	2.356.684	100,00%					
presenti	2.329.253	98,84%					
assenti	27.431	1,16%					
Check	0	0%					

Aut.

A

AINRI

164892/51574

Allegato "B" ai n.ri 167892/51574

AMBIENTE SERVIZI S.P.A.

STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI

TITOLO I: Denominazione - Sede - Oggetto - Durata

Articolo 1

Denominazione

1. È costituita una società per azioni denominata "**AMBIENTE SERVIZI S.P.A.**". La società è a totale capitale pubblico ed opera secondo il modello in house providing stabilito dall'ordinamento interno e comunitario.

Articolo 2

Sede

1. La società ha sede in San Vito al Tagliamento (PN).
2. Potranno essere costituite sedi secondarie, filiali o uffici di rappresentanza in Italia e all'estero, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Articolo 3

Oggetto sociale

1. La società ha per oggetto, ai sensi degli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, lo svolgimento delle attività come di seguito specificate:

- a) la gestione della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, anche assimilabili, speciali, pericolosi e tossico - nocivi;
- b) la gestione della raccolta differenziata dei rifiuti e la loro commercializzazione, recupero e riutilizzo;
- c) la promozione e/o la realizzazione e/o la gestione di servizi, impianti, processi industriali e tecnologici inerenti lo smaltimento e il trattamento di rifiuti di origine urbana e/o industriale;
- d) la promozione, coordinazione ed attuazione di interventi e servizi per la tutela, la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente, del suolo e del sottosuolo, nonché la manutenzione di spazi ed aree verdi;
- e) la progettazione, la costruzione, la gestione di acquedotti, centri di approvvigionamento idrico, fognature, collettori fognari ed impianti di depurazione, nonché impianti di riutilizzo dell'acqua;
- f) la promozione ed attuazione di interventi e servizi per la gestione amministrativa e tecnica degli enti locali;
- g) il servizio di distribuzione del gas e dell'intero ciclo delle risorse energetiche, comprese la produzione e la gestione del calore;
- h) la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, anche da fonti secondarie e rinnovabili, nonché i servizi di illuminazione pubblica e la gestione dei semafori;
- i) la costruzione e la gestione di reti telematiche e di telecomunicazione, di impianti tecnici relativi ad edifici pubblici e privati, nonché la produzione di beni e di servizi nel settore informatico;

l) autotrasporti di cose per conto terzi;
m) gestione reti ed infrastrutture ferroviarie: gestione del servizio di interscambio gomma-rotaia e di movimentazione, presa in consegna merci e vagoni ferroviari;
n) servizi cimiteriali: manutenzione delle aree e degli impianti dei cimiteri, progettazione, costruzione e gestione di cimiteri, tombe, loculi, manufatti ed impianti di cremazione;
o) gestione pubbliche affissioni;
p) gestione calore negli immobili appartenenti agli enti locali o da questi utilizzati a qualsiasi titolo;
q) servizi di tariffazione e riscossione;
r) attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi comunali e delle altre entrate patrimoniali;
s) attività di promozione, comunicazione e marketing dirette ai cittadini ed alle attività produttive;
t) servizi di gestione del verde pubblico, di parchi e giardini, di serre e vivai, di alberature, compresi gli interventi e i servizi di manutenzione straordinaria o migliorativa;
u) gestione della segnaletica stradale;
v) ogni altro servizio pubblico il cui affidamento sia consentito dalla legge.

2. La società svolge le attività sopra elencate nei limiti e con le modalità ammessi dall'ordinamento con riferimento al modello della società *in house providing*.

3. Oltre l'ottanta per cento del fatturato totale della società deve derivare, in conformità all'art. 16, comma 3 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dallo svolgimento di compiti ad essa affidati dagli Enti locali soci o comunque dallo svolgimento di attività, sempre in forza di incarichi ricevuti dagli Enti locali soci, con le collettività, cittadini ed utenti, rappresentate dai predetti Enti locali e nel territorio di riferimento di questi ultimi.

4. Al fine di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società e comunque per un importo non superiore al venti per cento del fatturato totale della società, Ambiente Servizi S.p.a. potrà realizzare e gestire le attività di cui al presente oggetto sociale direttamente, per conto, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma, anche su richiesta di terzi, siano essi enti pubblici o privati, anche non soci.

5. Nei limiti e con le modalità consentite dal presente statuto e dall'ordinamento con riferimento al modello *house providing*, la società può:

a) svolgere le attività rientranti nell'oggetto sociale anche tramite società da essa controllate ovvero ricorrendo ad appalti a terzi;
b) compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, ivi compresa la contrazione di mutui anche ipotecari, ritenute necessarie od utili al raggiungimento dell'oggetto sociale;

c) assumere o cedere, direttamente e indirettamente, partecipazioni e interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni e comunque in altri soggetti giuridici aventi oggetto o finalità eguali, simili, complementari, accessorie, strumentali o affini ai propri, nonché costituire o liquidare i soggetti predetti;

d) concedere fideiussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali, e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni proprie o di terzi.

6. Resta esclusa l'attività finanziaria rivolta al pubblico sotto qualsiasi forma ai sensi delle vigenti normative di Legge.

7. La società provvede ai lavori, servizi e forniture comunque connessi allo svolgimento dei servizi pubblici svolti in affidamento diretto, secondo le norme e i principi specificamente applicabili alle società *in house providing*.

Articolo 4

Durata

1. La società ha durata fino al 1° (primo) gennaio 2035 (duemilatrecentacinque) e potrà essere sciolta anticipatamente rispetto alla scadenza, ovvero prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Titolo II: Capitale - Azioni - Obbligazioni

Articolo 5

Capitale sociale

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 2.356.684,00 (duemilioneitrecentocinquantaseimilaseicentoottantaquattro virgola zero zero) suddiviso in n. 2.356.684 (duemilioneitrecentocinquantaseimilaseicentoottantaquattro) azioni del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna.

2. La Società è a totale capitale pubblico e non è ammessa la partecipazione di soggetti privati. Ogni atto di trasferimento della partecipazione sociale a favore di soggetti privati è nullo di pieno diritto e comunque radicalmente inefficace nei confronti della Società. Per trasferimento si intende qualsiasi negozio anche unilaterale, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena o la nuda proprietà o l'usufrutto delle quote di partecipazione o dei diritti di sottoscrizione. La quota di capitale pubblico non può mai essere inferiore al 100% (cento per cento) del capitale sociale per tutta la durata della società.

3. I soci pubblici sono esclusivamente gli enti locali di cui all' art. 2, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4. L'acquisto della qualità di socio comporta l'accettazione incondizionata dei meccanismi di controllo analogo come disciplinati dal presente statuto e dalla convenzione intercomunale di cui all'art. 18-ter, comma 1 del presente statuto.

5. Ciascun Ente Pubblico Territoriale socio non può risultare titolare di una quota del capitale superiore al rapporto tra

la popolazione rappresentata alla data di ingresso nella compagine sociale e la popolazione rappresentata dall'intera compagine sociale alla stessa data, così come risultanti dall'ultimo censimento anteriore all'ingresso.

6. In ogni caso nessun soggetto, per qualsiasi motivo, può risultare titolare di una quota del capitale superiore al 15% (quindici per cento).

Articolo 6

Variazioni del capitale sociale

1. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'assemblea straordinaria, con le modalità e nei termini da questa stabiliti, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 5 e dall'articolo 8 del presente statuto.

2. Nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia, il capitale sociale potrà essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle altre azioni già in circolazione.

3. In sede di aumento del capitale sociale gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente possedute così come rilevabile dal libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale.

4. Qualora l'interesse della Società lo esiga e comunque nei casi in cui è prevista l'adesione di nuovi Enti locali alla convenzione intercomunale di cui all'art. 18-ter del presente statuto, il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione, potrà essere escluso o limitato con deliberazione adottata dall'assemblea straordinaria, previa delibera dell'Assemblea di coordinamento intercomunale di cui al successivo art. 18-ter.

Articolo 7

Azioni

1. Le azioni ordinarie sono nominative e indivisibili. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

Articolo 8

Trasferimenti delle azioni e prelazione

1. Nel rispetto di quanto stabilito dai precedenti art. 5 e art. 6, comma quattro, il socio che intende trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni o diritti di opzione dovrà prima offrirli agli altri soci i quali hanno diritto di acquistarli, con preferenza rispetto ai terzi, in proporzione alle azioni da loro già possedute. In tale caso, il socio deve comunicare all'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata, la volontà di trasferire le proprie azioni o diritti di opzione, ed entro i successivi 30 (trenta) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, l'organo amministrativo deve darne, a sua volta e sempre con lettera raccomandata, contestuale comunicazione agli altri soci. I soci che intendono concorrere all'acquisto delle azioni o dei diritti di opzione offerti in

prelazione devono comunicare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, tale loro volontà all'organo amministrativo e al socio cedente entro 30 (trenta) giorni da quello in cui hanno ricevuto la comunicazione di cui al comma che precede. Scaduto tale ultimo termine senza che gli altri soci abbiano manifestato la loro volontà di acquistare, il socio può trasferire le sue azioni o diritti di opzione a terzi.

2. Qualora più soci abbiano manifestato la volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti in prelazione, gli stessi saranno ripartiti in proporzione al numero di azioni già possedute. La differenza non ripartibile sarà invece assegnata mediante sorteggio. L'efficacia, nei confronti della società, dei trasferimenti delle azioni e dei diritti di opzione è comunque subordinata all'accertamento, da parte dell'organo amministrativo, delle condizioni previste dai commi secondo, terzo, quarto dell'articolo 5 del presente statuto.

3. È fatto divieto d'iscrizione nel libro dei Soci ed è inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di azioni o di diritti di opzione effettuato in violazione delle previsioni di cui ai precedenti commi e comunque ogni operazione compiuta in violazione di quanto stabilito dai precedenti art. 5 e art. 6, comma 4 del presente statuto.

Articolo 8 bis

Recesso

1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

2. Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine e l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

3. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata. La raccomandata deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

4. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deli-

bera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

5. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

6. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.

7. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

8. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

9. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso sulla base degli elementi dell'attivo e del passivo iscritti in bilancio senza tener conto di alcuna rettifica. Il valore di liquidazione è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. A tal fine un prospetto di valutazione deve essere depositato presso la sede della società a cura dell'organo amministrativo e ciascun socio ha diritto di prenderne visione e ottenerne copia.

10. Nel rispetto di quanto stabilito dai precedenti art. 5 e art. 6, comma 4, l'organo amministrativo offre in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. In caso di emissione ai sensi dell'art. 2420 bis c.c. di obbligazioni convertibili, che dovranno essere necessariamente collocate presso enti pubblici locali, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci sulla base del rapporto di cambio.

11. L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro 15 (quindici) giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a 30 (trenta) giorni e non superiore a 90 (novanta) giorni dal deposito dell'offerta.

12. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate. Le azioni rimaste inoptate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi, fermi restando i limiti di cui all'art. 5 e 8 del presente statuto. In caso di mancato collocamento entro 30 (trenta) giorni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato a norma dell'art. 2357 del c.c.

Articolo 9

Prestito obbligazionario

La società potrà emettere obbligazioni ordinarie nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 2410 Codice civile e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

Titolo III: Assemblea

Articolo 10

Assemblee

1. L'Assemblea delibera sulle materie ad esse assegnate dalla legge e dal presente statuto ed è la sede nella quale gli enti locali soci esercitano congiuntamente il controllo analogo a quella da essi esercitato sui propri servizi interni, recependo all'interno della società gli indirizzi vincolanti formulati dall'Assemblea di coordinamento intercomunale di cui al successivo art. 18-ter.

2. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti.

3. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, in via ordinaria o straordinaria, con avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, quali la raccomandata con avviso di ricevimento, la posta elettronica certificata (PEC), il fax o altro mezzo idoneo allo scopo. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica certificata o ad altro mezzo idoneo allo scopo, gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica certificata e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati per iscritto dai soci medesimi.

4. In ogni caso l'assemblea potrà essere convocata anche mediante pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. L'avviso deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

5. Di norma l'assemblea si riunisce presso la sede della società, ma può riunirsi in luogo diverso, purché nel territorio nazionale. Saranno valide anche le assemblee tenute tramite tele e/o video conferenza; in tale ipotesi dovrà essere assicurato il diritto di intervento nella discussione a tutti i partecipanti nonché la possibilità della loro identificazione da parte di colui che sarà chiamato a presiedere l'assemblea. In questi casi l'assemblea si reputa tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario. Della modalità di partecipazione prescelta dovrà essere dato atto nel verbale dell'assemblea.

6. In mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

lo; tuttavia, in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In ogni caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Articolo 11

Legittimazione alla partecipazione alle assemblee e alla votazione

1. Il diritto di intervento alle assemblee spetta agli azionisti e viene esercitato con l'osservanza di quanto dispongono gli articoli 2370 e 2372 del Codice civile.
2. I soci partecipano alle assemblee mediante il loro rappresentante legale o mediante suo delegato appartenente alla medesima Amministrazione. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti o a membri degli organi di controllo o amministrativo della società o delle società controllate e negli altri casi in cui sussiste un divieto ai sensi di legge.
3. I soci hanno diritto di voto in misura pari al valore della propria partecipazione.

Articolo 12

Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano. È inoltre convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale a condizione che nella richiesta siano indicati gli argomenti da trattare.
2. L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta.
3. L'assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti. Essa delibera a norma di legge.
4. Resta ferma la vincolatività delle deliberazioni dell'Assemblea di coordinamento intercomunale di cui all'art. 18-ter del presente statuto.

Articolo 13

Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, e su quant'altro previsto dalla legge. Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

2. Resta ferma la vincolatività delle deliberazioni dell' As-semblea di coordinamento intercomunale di cui all'art. 18-ter del presente statuto.

Articolo 14

Funzionamento dell'assemblea e computo dei quorum

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, le cui funzioni sono svolte dall'amministratore unico ovvero dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona designata ai sensi dell'art. 2371 cod. civ..

2. Il presidente è assistito da un segretario designato dagli intervenuti, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un notaio ai sensi di legge.

3. È compito del presidente dell'assemblea verificare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dei lavori, accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Qualora la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno non sia stata esaurita, il presidente può disporre la continuazione della riunione assembleare entro i successivi cinque giorni.

4. Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell' As-semblea. Si considerano presenti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal Presiden-
te.

5. Le azioni proprie sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

Articolo 14 bis

Voto per corrispondenza

1. È ammesso il voto per corrispondenza:

a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;

b) l'organo sociale o il Tribunale che convocano l'assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera di nomina del Presidente e dei componenti dell'organo amministrativo, per la delibera di approvazione del bilancio e per la delibera sull' azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;

c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano adempiuto alle formalità di legge che disciplinano l'intervento in assemblea e abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;

d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;

e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indi-

care con quali modalità i soci possono richiedere e ottenere la scheda per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;

f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:

- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;

- al momento dell'espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;

g) per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto può preventivamente manifestare la propria volontà, scegliendo fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresse dall'organo amministrativo o da altro azionista;

h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;

i) nel caso di voto espresso per corrispondenza l'organo amministrativo deve disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti

Titolo IV: Amministrazione e rappresentanza

Articolo 15

Organo amministrativo

1. La società è amministrata da un amministratore unico. Nel rispetto ed in attuazione di quanto stabilito dall'art. 11, comma 3 del d.lgs. n. 175/2016, l'Assemblea, sulla base degli indirizzi formulati dall'Assemblea di coordinamento intercomunale di cui all'art. 18-ter del presente statuto, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri. Il numero dei membri del consiglio di amministrazione è fissato dall'Assemblea sulla base degli indirizzi formulati dall'Assemblea di coordinamento intercomunale di cui all'art. 18-ter del presente statuto.

2. I componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia fissati con il D.P.C.M. di cui all'art. 11, comma 1 del d.lgs. n. 175/2016 o da altre disposizioni specificamente applicabili.

3. Ai fini dell'esercizio congiunto del controllo analogo sulla società, l'amministratore unico ovvero il consiglio di amministrazione, ove previsto, viene nominato dall'assemblea dei soci sulla base di preve designazioni effettuate dagli enti locali soci in sede di Assemblea di coordinamento intercomunale di cui all'art. 18-ter del presente statuto. Le nomine devono essere effettuate in modo da garantire l'equilibrata rappresentanza di tutti gli enti locali soci in osservanza di quanto stabilisce l'art. 17, par. 3, lett. i) della direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione e nel rispetto delle norme sull'equilibrio di genere.

4. Gli amministratori sono revocabili, in qualunque tempo, dall' assemblea, sulla base degli indirizzi formulati dall' Assemblea di coordinamento intercomunale di cui all'art. 18-ter del presente statuto.

5. Ai fini della nomina degli amministratori si osservano le norme specificatamente applicabili ai componenti dell'organo amministrativo di una società in house providing e tra l'altro, finché vigenti, l'art. 11 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, l'art. 4, comma 4 secondo periodo e l'art. 5, comma 9 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, il D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251, il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'art. 6 del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201.

6. I membri del Consiglio di amministrazione hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dalla carica. Se la decadenza riguarda il Presidente del Consiglio di amministrazione, la comunicazione va resa al Vice Presidente, ove nominato, e al Presidente del Collegio sindacale. Se la causa di decadenza riguarda l'amministratore unico la comunicazione va resa al Presidente del Collegio sindacale.

7. I componenti dell'organo amministrativo rimangono in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina. Non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

8. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, la loro sostituzione compete all'assemblea, sulla base delle designazioni effettuate dagli enti locali soci in sede di Assemblea di coordinamento intercomunale di cui all'art. 18-ter del presente statuto. Gli amministratori nominati in sostituzione scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

9. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un vicepresidente esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento. Al vicepresidente non spettano compensi aggiuntivi.

10. L'organo amministrativo può nominare, anche tra persone estranee ad esso, un segretario verbalizzante che deve essere preferibilmente un dipendente della società.

Articolo 16

Compenso agli amministratori

1. L'Assemblea determina, in base alla legge e nel rispetto dell' art. 11, comma 6 del d.lgs. n. 175/2016, la remunerazione dell'amministratore unico e dei componenti del consiglio di amministrazione. Ad essi spetta altresì il rimborso per le spese documentate e strettamente connesse alla carica e comunque in quanto consentite dall'ordinamento.

Articolo 17

Funzionamento del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione, ove previsto, è convocato presso la sede sociale o altrove purchè nel territorio degli Enti locali soci, mediante apposito avviso, con periodicità almeno trimestrale e tutte le volte che il Presidente o il Collegio sindacale lo ritengano necessario.
2. Il consiglio di amministrazione deve essere altresì convocato quando ne facciano richiesta scritta almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti, che indichino per iscritto le materie da trattare.
3. La convocazione è fatta dal Presidente mediante lettera raccomandata, fax, telegramma, posta elettronica o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell' avvenuta ricezione, recante luogo, giorno ed ora dell'adunanza e l'indicazione degli argomenti da discutere, da spedirsi non oltre il quinto giorno precedente la riunione e, nei casi di urgenza, non oltre il giorno precedente a quello fissato per le riunioni, al domicilio di ciascuno dei Consiglieri. Gli avvisi di convocazione dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita notazione riportata nel libro dei verbali degli amministratori.
4. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto d'interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.
5. Il consiglio è validamente riunito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci effettivi.
6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute per tele o video conferenza; in tale ipotesi dovrà essere assicurato il diritto di intervento nella discussione a tutti i Consiglieri, nonché la possibilità della loro identificazione da parte di colui che sarà chiamato a presiedere il Consiglio; il Segretario deve trovarsi nello stesso luogo ove si trova il Presidente.

Articolo 18

Poteri dell'organo amministrativo

1. L'organo amministrativo è investito dei poteri per la gestione della società ed al riguardo, nel rispetto ed in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi fissati dagli enti locali soci in sede Assemblea societaria e in sede di Assemblea di coordinamento intercomunale di cui al successivo art. 18-ter, ha facoltà di compiere tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale che non rientrino nelle competenze che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.
2. L'organo amministrativo approva annualmente una relazione

sul generale andamento della gestione societaria e sulla sua prevedibile evoluzione; sulle operazioni societarie di maggiore rilievo e sulla gestione delle attività affidate alla società, con particolare riferimento ai costi di gestione sostenuti e al raggiungimento degli obiettivi prefissati. L'organo amministrativo trasmette la relazione all'Assemblea dei soci e all'Assemblea di coordinamento intercomunale di cui all'art. 18-ter.

Articolo 18 bis

Modalità e sedi dell'esercizio del controllo analogo congiunto

1. Gli enti locali soci, in conformità agli artt. 2, comma 1, lett. d) e 16 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, esercitano congiuntamente, nei confronti di Ambiente Servizi s.p.a. il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi interni con le modalità stabilite dal presente statuto e, in particolare, a mezzo dell'Assemblea della società e a mezzo dell'Assemblea di coordinamento intercomunale di cui all'art. 18-ter del presente statuto.

2. L'assemblea societaria, che esercita i compiti attribuiti dal codice civile e dal presente statuto concorre, per quanto di specifica competenza, al controllo analogo congiunto in virtù delle maggioranze qualificate indicate dal presente statuto.

3. Gli enti locali soci esercitano congiuntamente il controllo analogo mediante l'Assemblea di coordinamento intercomunale disciplinata dal successivo art. 18-ter che fornisce gli indirizzi vincolanti agli organi sociali e verifica l'attuazione degli obiettivi, esercitando un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società.

4. L'esercizio del controllo analogo nei confronti della società avviene nel rispetto dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti come definita dall' "Autorità Unica per i servizi idrici e i rifiuti" (AUSIR), quale ente di governo dell'ambito ai sensi e per gli effetti della legge reg. 15 aprile 2016, n. 5.

Articolo 18 ter

Assemblea di coordinamento intercomunale

1. Gli enti locali soci, a mezzo di apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, costituiscono l'Assemblea di coordinamento intercomunale e ne disciplinano il funzionamento.

2. L'Assemblea di coordinamento intercomunale non costituisce organo della società ed esercita le specifiche funzioni di controllo analogo spettanti ai soci.

3. L'Assemblea di coordinamento intercomunale, in particolare:
a) può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri; designa il soggetto che ricoprirà la carica di amministratore unico, ovvero in caso di consiglio di amminisrazio-

ne, designa i componenti dell'organo amministrativo della società e può disporre la revoca;

b) designa i componenti del Collegio sindacale della società e può disporre la revoca;

c) approva il piano industriale, i documenti programmatici e strategici e, preventivamente rispetto all'assemblea dei soci, i bilanci di esercizio;

d) si esprime preventivamente sugli oggetti in ordine ai quali verrà chiamata a deliberare l'assemblea straordinaria della società;

e) riceve dall'organo amministrativo la relazione di cui al comma 2 dell'art. 18 del presente statuto;

f) verifica annualmente lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai documenti programmatici e strategici della società, attuando in tal modo il controllo sull'attività della società;

g) all'esito della verifica di cui alla precedente lettera, può richiedere che venga convocata l'assemblea societaria affinché assuma le iniziative necessarie al fine di ottenere il rispetto degli indirizzi forniti dai soci nell'esercizio del controllo analogo;

h) fermo restando le competenze delle autorità di regolazione e degli enti di governo dell'ambito, elabora e approva gli schemi tipo dei contratti di servizio, in base ai quali Ambiente Servizi svolge le attività ad essa affidate dagli enti locali soci;

i) si esprime sulla richiesta di adesione alla convenzione di cui al precedente comma 1 da parte di nuovi enti locali che divengano soci di Ambiente Servizi s.p.a.;

l) esercita le ulteriori competenze previste dal presente statuto e dalla convenzione di cui al comma 1.

4. Le designazioni di cui al precedente comma 3, lett. a) e b) vengono effettuate in modo da garantire l'equilibrata rappresentanza di tutti gli enti locali soci in osservanza di quanto stabilisce l'art. 17, par. 3, lett. i) della direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione e nel rispetto delle norme sull'equilibrio di genere

5. L'Assemblea di coordinamento intercomunale ha diritto di richiedere alla società i documenti e le informazioni necessari nonché l'audizione dell'organo amministrativo, del Collegio sindacale, del Revisore e del Direttore Generale.

6. Gli organi societari sono tenuti, per quanto di rispettiva competenza, a recepire le deliberazioni dell'Assemblea di coordinamento intercomunale.

7. L'Assemblea di coordinamento intercomunale, ove ritenga che la società non abbia eseguito o non stia operando in conformità agli indirizzi formulati dalla stessa Assemblea di coordinamento, può richiedere l'immediata convocazione dell'assemblea societaria affinché adotti i provvedimenti necessari per assicurare la conformità ai predetti indirizzi e comunque

l'Assemblea di coordinamento intercomunale può richiedere il ritiro degli atti non conformi alle deliberazioni da esso assunte.

Articolo 19

Rappresentanza legale

La rappresentanza legale della società, con facoltà di nominare avvocati, periti e procuratori alle liti, di fronte a qualunque autorità giudiziaria e/o amministrativa, nonché di fronte ai terzi, e la firma sociale spettano all'Amministratore Unico ovvero al presidente del consiglio di amministrazione, ove costituito, ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, al vice presidente, se nominato più anziano.

In caso di assenza o di impedimento anche del vice presidente la rappresentanza legale spetta al consigliere delegato espressamente designato dal consiglio di amministrazione, nei limiti dei poteri conferiti.

Articolo 20

Amministratore delegato

Il consiglio di amministrazione, ove costituito, ha facoltà di delegare proprie attribuzioni a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea dei soci.

Articolo 20 bis

Sostituzione degli amministratori

1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, la loro sostituzione compete all'assemblea, sulla base delle designazioni effettuate dagli enti locali soci in sede di Assemblea di coordinamento intercomunale di cui all'art. 18-ter del presente statuto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Gli amministratori nominati in sostituzione scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

2. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 21

Direzione

La direzione della società può essere affidata ad un Direttore Generale nominato dall'organo amministrativo. Ove nominato, il Direttore Generale coordina le attività della società ed in particolare:

- a) assiste all'assemblea dei soci ed interviene, senza diritto di voto, alle riunioni dell'organo amministrativo;
- b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e dell'organo amministrativo;
- c) propone all'organo amministrativo la struttura e l'organizzazione dell'azienda. In caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale, le sue funzioni vengono svolte, se nomina-

to, dal vice-direttore, o in mancanza, da un dirigente, funzionario o impiegato all'uopo delegato dall'organo amministrativo.

Titolo V: Collegio sindacale e revisione legale dei conti

Articolo 22

Collegio sindacale

1. Il collegio sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, sulla base delle designazioni dell'Assemblea di coordinamento intercomunale di cui all'art. 18-ter determinandone il compenso in conformità alla legge. Nella nomina dei componenti del Collegio sindacale si osservano le norme specificamente applicabili alle società in house e in tema di equilibrio di genere.

2. I sindaci restano in carica 3 (tre) esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

3. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici. In tal caso devono svolgersi con modalità tali che tutti coloro che partecipano possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente le proprie opinioni e il proprio voto. In ogni caso le modalità di svolgimento non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.

Il Collegio Sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro indicato nel n. 5 dell'articolo 2421 c.c.

Restano ferme le eventuali norme sulla composizione ed i compensi dei componenti dei collegi sindacali specificamente applicabili a società come Ambiente Servizi S.p.a. Al collegio sindacale possono essere attribuite le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al D.Lgs. 231/2001.

Articolo 22 bis

Revisione legale dei conti

In osservanza di quanto previsto dall'art. 3, comma 2 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, la società, con le maggioranze

previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria dei soci, sentito il collegio sindacale, incarica della revisione legale dei conti, un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro a norma dell'art. 2409 bis, primo comma, c.c., determinandone il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di 3 (tre) esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Titolo VI: Bilancio

Articolo 23

Bilancio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° (primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. L'amministratore unico ovvero il consiglio di amministrazione, ove costituito, provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge in materia, alla compilazione del bilancio di esercizio.

Articolo 24

Ripartizione degli utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale sino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, salvo che l'assemblea deliberi di accantonarli a riserve straordinarie per speciali stanziamenti, ovvero a riserve facoltative, ovvero ancora deliberi di rinviarli a futuri esercizi.

I dividendi non riscossi entro il quinto anno successivo dal giorno in cui diventano esigibili, sono prescritti a favore della società.

Articolo 25

Versamenti e finanziamenti dei soci

Il finanziamento dei soci a favore della società con diritto alla restituzione della somma prestata potrà essere effettuato esclusivamente nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di raccolta del risparmio tra il pubblico.

I finanziamenti potranno essere non proporzionali alle quote di partecipazione possedute dai soci.

Il finanziamento dei soci è fruttifero di interesse a meno che l'assemblea dei soci non deliberi diversamente e rappresenterà un debito per la società.

I versamenti in conto capitale o a fondo perduto che i soci potranno eseguire saranno essenzialmente infruttiferi e concorreranno a formare il patrimonio netto della società.

Titolo VII: Scioglimento e disposizioni varie

Articolo 26

Scioglimento

1. Nel caso di scioglimento della società per le cause previste dalla legge, l'assemblea se del caso convocata dall'organo

amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio e chi ha la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 27

Foro competente

1. Per qualsiasi controversia di natura giudiziaria che sorga in dipendenza di affari sociali e/o dalla interpretazione o esecuzione del presente statuto il Foro competente è quello del luogo in cui è posta la sede legale della società.

Articolo 28

Disposizioni generali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia di società nonché alle disposizioni del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e quelle specificamente riferite alle società in house providing come Ambiente Servizi S.p.a..

F.to Stefano Bit

F.to Giovanni Pascatti